

D. LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

112. La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace. La violenza contro le donne viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e libertà fondamentali. Il costante fallimento dell'azione di protezione e promozione di tali diritti e libertà nel caso della violenza contro le donne, è materia di grave preoccupazione in tutti gli Stati e deve essere affrontato. La conoscenza delle sue cause e delle sue conseguenze, così come della misura della sua diffusione e delle iniziative per combatterla, sono aumentate in modo significativo dopo la Conferenza di Nairobi. In tutte le società, in misura maggiore o minore, le donne e le bambine sono soggette a violenza fisica, sessuale e psicologica secondo schemi che superano le barriere di reddito, classe sociale e cultura. La condizione sociale inferiore delle donne e le loro condizioni economiche di dipendenza possono essere sia una causa sia una conseguenza della violenza contro le donne.

113. L'espressione «violenza contro le donne» significa qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato. Pertanto, la violenza contro le donne comprende, ma non si limita esclusivamente a:

a) Violenza fisica, sessuale e psicologica esercitata nell'ambito della famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nella famiglia, la violenza derivante da cause legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali che arrecano danno alle donne, la violenza extraconiugale e la violenza derivante dallo sfruttamento;

b) Violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella società, inclusi lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale, e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni scolastiche e altrove, il prossenetismo e la prostituzione forzata;

c) Violenza fisica, sessuale o psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque essa si verifichi.

114. Altri atti di violenza contro le donne includono le violazioni dei diritti delle donne in situazioni di conflitto armato, in particolare omicidio, stupro sistematico, schiavitù sessuale, gravidanza forzata.

115. Atti di violenza contro le donne includono anche la sterilizzazione forzata e l'aborto forzato, l'uso coercitivo/forzato di mezzi anti-concezionali, la selezione prenatale del sesso e l'infanticidio della figlia.

116. Alcuni gruppi di donne, come ad esempio le donne che appartengono a minoranze, le rifugiate, le emigrate, le donne che vivono in condizioni di povertà in comunità rurali o isolate, le donne senza risorse, le donne rinchiusi in istituzioni o in centri di detenzione, le figlie piccole, le donne disabili, le donne anziane, le donne profughe, rimpatriate, le donne che vivono nella povertà e le donne che vivono in situazioni di conflitto armato, occupazione straniera, guerre di aggressione, guerre civili, terrorismo, incluso il rapimento di ostaggi, sono particolarmente vulnerabili alla violenza.

117. Gli atti o le minacce di violenza, che si verificano in casa, nella collettività o perpetrati o tollerati dallo Stato, generano paura e insicurezza nella vita delle donne e rappresentano ostacoli al raggiungimento della parità, dello sviluppo e della pace. La paura della violenza, inclusa la molestia sessuale, è una barriera permanente alla mobilità delle donne e limita il loro accesso alle risorse e alle attività fondamentali. Alti costi sociali, economici e sanitari per l'individuo e per la società sono associati alla violenza contro le donne. La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli uomini. In molti casi la violenza contro le donne e le bambine si verifica nelle famiglie o in casa, dove la violenza è spesso tollerata. L'abuso fisico e sessuale e lo stupro delle bambine e delle donne da parte di membri della famiglia e altri conviventi, così come la diffusione dell'abuso coniugale ed extraconiugale, sono spesso riferiti solo in parte e sono perciò difficili da valutare in termini quantitativi. Anche quando tale violenza è riferita alle autorità, spesso non si riesce a proteggere la vittima e a punire i colpevoli.

118. La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente inuguali tra gli uomini e le donne, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini e costituisce un ostacolo al pieno progresso delle donne. La violenza contro le donne nel corso della loro vita deriva essenzialmente da fattori culturali, in particolare dagli effetti dannosi di alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie e da atti di estremismo legato alla razza, al sesso, alla lingua, alla religione, che perpetuano la condizione di inferiorità riservata alle donne nella famiglia, nel posto di lavoro, nella comunità e nella società. La violenza contro le donne è esacerbata dalla pressione sociale, in particolare

dalla vergogna di denunciare certe azioni che sono state condotte contro le donne, la mancanza di accesso a informazioni legali, aiuto o protezione, l'assenza di leggi che proibiscano in modo efficace le azioni di violenza contro le donne, la mancata riforma delle leggi esistenti, gli sforzi inadeguati da parte delle autorità pubbliche per promuovere la consapevolezza e applicare le leggi esistenti, e l'assenza di mezzi educativi e di altra natura per affrontare il problema delle cause e delle conseguenze della violenza. Le immagini di violenza contro le donne nei mezzi di comunicazione di massa, in particolare quelle che rappresentano lo stupro e la schiavitù sessuale, così come l'uso delle donne e delle bambine come oggetti sessuali, inclusa la pornografia, sono fattori che contribuiscono alla perdurante presenza di tale violenza, influenzando negativamente il pubblico in generale e i bambini e i giovani in particolare.

119. Sviluppare un approccio generale e multidisciplinare per ciò che concerne l'obiettivo ambizioso di promuovere famiglie, comunità e Stati che siano liberi dalla violenza contro le donne è necessario e possibile. L'uguaglianza, la collaborazione tra donne e uomini e il rispetto per la dignità umana devono permeare tutti i livelli del processo di socializzazione. I sistemi educativi devono promuovere il rispetto di sé e il rispetto reciproco, e lo spirito di cooperazione tra donne e uomini.

120. L'assenza di dati specifici divisi per genere e di statistiche riguardanti la diffusione della violenza, rendono difficile l'elaborazione di programmi e la verifica dei cambiamenti. La mancanza di documentazione e di ricerca sulla violenza domestica, le molestie sessuali, e la violenza contro le donne e le bambine in privato e in pubblico, incluso il luogo di lavoro, ostacolano gli sforzi per delineare specifiche strategie di intervento. L'esperienza di molti Paesi indica che le donne e gli uomini possono essere coinvolti nella lotta contro la violenza in tutte le sue forme e che efficaci misure pubbliche possono essere adottate per affrontare sia le cause sia le conseguenze della violenza. La mobilitazione di associazioni maschili è indispensabile per la lotta contro la violenza sessuale.

121. Le donne possono essere esposte a forme di violenza da parte di persone che detengono l'autorità, in situazioni di conflitto e non. L'insegnamento a tutti i funzionari di nozioni di diritto umanitario e umano, e la punizione dei responsabili di tali violenze può contribuire ad assicurare che esse non siano perpetrate da funzionari pubblici in cui le donne dovrebbero poter riporre fiducia, inclusi gli ufficiali di polizia, le guardie carcerarie e i membri delle forze di sicurezza.

122. La effettiva soppressione della tratta di donne e di bambine per il mercato del sesso è un problema urgente per la comunità internazionale. L'applicazione della Convenzione del 1949 per la repressione e l'abolizione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui⁽²⁰⁾, così come gli altri relativi strumenti devono essere riesaminati e rafforzati. Lo sfruttamento delle donne nella prostituzione internazionale e i canali del traffico clandestino di donne sono divenuti vitali per il crimine internazionale organizzato. Il Relatore speciale della Commissione dei diritti umani sulla violenza contro le donne, che ha valutato questi atti come elementi aggiuntivi nella violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e delle bambine, è invitato ad affrontare con urgenza, sulla base del suo mandato, il problema del traffico internazionale di donne finalizzato al mercato del sesso, così come i problemi relativi alla prostituzione forzata, lo stupro, l'abuso sessuale e il turismo sessuale. Le donne e le bambine che sono vittime di questo commercio internazionale corrono un crescente pericolo di ulteriore violenza, così come di gravidanze indesiderate e malattie trasmesse per contagio sessuale, inclusa la infezione di HIV/AIDS.

123. Nell'affrontare il problema della violenza contro le donne, i Governi e le altre parti interessate devono promuovere una strategia attiva e visibile allo scopo di introdurre la problematica uomo-donna in tutte le politiche e i programmi, in modo che prima che le decisioni siano prese un'analisi possa essere condotta sui loro effetti sulle donne e sugli uomini rispettivamente.

Obiettivo strategico D.1: *Adottare misure concertate per prevenire e eliminare la violenza nei confronti delle donne*

Iniziative da assumere

124. Dai Governi:

a) Condannare la violenza contro le donne e non invocare alcuna abitudine, tradizione o argomentazione religiosa per esimersi dai propri obblighi rispetto alla sua eliminazione in conformità con la Dichiarazione sulla eliminazione della violenza nei confronti delle donne;

b) Evitare forme di violenza contro le donne e vigilare per prevenire, indagare e, secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali, punire gli atti di violenza contro le donne, sia che questi siano stati perpetrati dallo Stato sia da privati cittadini;